



N. R.G. 1942/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

III Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 1942/2022 promossa da:

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA (C.F/P.I: 80000210031), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNI ENRICO CAFFU' del foro di Pavia;

ATTORE

contro

H2O ENERGIA S.R.L. (P.I: 02338350180), in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA CECILIA ROLANDI del foro di Pavia;


CONVENUTO

Oggetto: altri contratti atipici.

Conclusioni:

- **per l'attore:** *“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, previa ogni pronuncia anche incidentale, I) accertata la legittimazione di Associazione Irrigazione Est Sesia ad esercitare i diritti derivanti dalle concessioni del 30.09.2010 (a Rogito Notaio Dott. Gian Vittorio Cafagno – Rep. 51788) e del 28.12.2011 (a Rogito Notaio Dott. Gian Vittorio Cafagno – Rep. 52888) e II) accertata la nullità delle clausole arbitrali e di deroga della competenza del Tribunale contenute nei contratti/concessioni in data 30.09.2010 (a Rogito Notaio Dott. Gian Vittorio Cafagno rep. 51788 – doc. 1) e 28.12.2011 (a Rogito Notaio Dott. Gian Vittorio Cafagno – Rep. 52888 doc. 2) - IN VIA PRELIMINARE: emettere ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. per la somma di Euro 71.914,39 per le causali menzionate, scovre da interessi ed indennità contestate genericamente dalla convenuta; - IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE H2O ENERGIA S.R.L. al pagamento della somma*





complessiva di Euro 71.914,39 per canoni, contributi, compartecipazione e rifusione spese di cui alle concessioni del 30.09.2010 a Rogito Notaio Dott. Gian Vittorio Cafagno – Rep. 51788 e del 28.12.2011 a Rogito Notaio Dott. Gian Vittorio Cafagno – Rep. 52888 e per indennità ed interessi o nella misura maggiore o minore che risulterà in esito all'espletanda istruttoria; - IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze di causa.”

- **per il convenuto:** *“Voglia il Giudice Unico del Tribunale di Pavia, respinta ogni contraria istanza, compiuto ogni utile accertamento e previe tutte le declaratorie del caso, nulla ammesso o concesso a favore della ctp; In via Preliminare e pregiudiziale: - accertata e dichiarata l'esistenza di clausola compromissoria per arbitrato irrituale e/o rituale e comunque che ogni controversia fra le parti è compromessa e/o soggetta al rito arbitrale, dichiarare improponibile la domanda avversa o dichiarare la incompetenza del Tribunale di Pavia, per essere competente il Collegio ARBITRALE, e conseguentemente dichiarare la domanda inammissibile. Adottare in ogni caso altro provvedimento idoneo; - accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in ordine al radicato procedimento in favore del Tribunale di Novara e per l'effetto dichiarare la domanda di controparte inammissibile dal momento che la controversia era stata deputata ex contractu alla competenza del Foro di Novara; - con la refusione dei compensi, oltre le spese generali al 15% cpa ed iva. In subordine, nel caso di mancato accoglimento della eccezione pregiudiziale: Nel merito e in via riconvenzionale: - Accertata e dichiarata l'infondatezza della domanda di controparte, rigettare le domande formulate dall'attrice e dichiarare che nulla alla stessa è dovuto da H2O Energia Srl a qualunque titolo, per i motivi di cui in narrativa; - Accertato e dichiarato il diritto di H2O Energia Srl alla riduzione del contributo come da convenzione, e per l'effetto condannare ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA alla restituzione della somma incassata pari ad € 1.350,00 e/o quell'altra maggiore e/o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi; - Operare, se del caso, compensazione tra i crediti di attrice e convenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 cc; - Accertata e dichiarata la responsabilità di ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c, condannare la stessa al risarcimento del danno patito da H2O Energia Srl per essere stata costretta a promuovere il presente procedimento, in forza di quanto stabilito dal disposto di cui all'art. 96 III comma c.p.c., danno da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze esposte in narrativa con riserva di ulteriore indicazione, deduzione, produzione, anche documentale e, specifica capitolazione nelle concedende memorie ex art. 183 c.p.c.”.*





Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.04.2022, l'Associazione Irrigazione Est Sesia (d'ora in avanti "Aies"), nella premessa di avere in concessione e gestione tutti i canali demaniali del territorio delle Province di Novara e Pavia in qualità di consorzio di bonifica integrale riconosciuto con Regio Decreto 7 aprile 1927, n. 648, ha citato in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la H20 Energia S.r.l. al fine di sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di € 71.914,39 a titolo di canoni, contributi, compartecipazione e rifusione di spese, oltre indennità e interessi di mora, per gli anni di esercizio 2017-2019 (doc. 3-8b) dovuti in forza delle pattuizioni contenute nei contratti di concessione dei diritti di costruzione e sfruttamento delle acque pubbliche sui salti idraulici della roggia Brusca ("salto Molinara di Fisrengo") e del subdiramatore di Mortara ("salto Parona") stipulati, rispettivamente, in data 30.09.2010 a rogito Notaio dott. Gian Vittorio Cafagno rep. 51788 (doc. 1) e in data 28.12.2011 a rogito Notaio dott. Gian Vittorio Cafagno rep. 52888 (doc. 2).

La H20 Energia S.r.l., costituendosi tempestivamente in giudizio, ha sollevato, in via preliminare, eccezione di incompetenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria e/o di improponibilità della domanda, stante l'inosservanza da parte dell'attore delle clausole compromissorie contenute nelle citate concessioni, che testualmente prevedono che "Art. 21) *Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente concessione saranno deferite ad un Collegio degli Arbitri dell'Associazione*" (convenzione del 30.09.2010) e "Art. 20) *Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente concessione saranno deferite ad un Collegio arbitrale, nominato di comune accordo*" (convenzione 28.12.2011); in subordine, l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale, essendo invece competente il Tribunale di Novara siccome indicato competente dalle parti nel prosieguo delle suddette clausole "...*In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Novara.*". Nel merito ha contestato nel *quantum* il presunto credito e domandato, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell'indennizzo previsto dai contratti nei casi di interruzione dell'erogazione di acqua, oltre che la condanna della controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.

Alla prima udienza del 20.07.2022, celebrata in modalità cartolare ex art. 221, co. 4 L. n. 77/2020 e s.m.i., tenuto conto della natura preliminare delle eccezioni sollevate rispetto al merito in senso stretto, richiamato l'art. 187 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza 16.02.2023 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.



Entrambe le parti, depositando tempestivamente le note scritte, hanno precisato le conclusioni come in epigrafe. Quindi, con ordinanza del 16.02.2023, la causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e memorie di replica.

Ragioni giuridiche della decisione

§1. Come accennato nella esposizione in fatto, la domanda di pagamento (esatto adempimento) si fonda su due distinti contratti di concessione stipulati per atto pubblico il 30.09.2010 (doc. 1) e il 28.12.2011 (doc. 2), attraverso cui il consorzio di irrigazione e bonifica “Aies”, consegnataria dei canali demaniali correnti nel territorio della provincia di Pavia e titolare delle derivazioni d’acqua pubblica ad uso promiscuo (“irrigazione e forza motrice su alcuni salti già dotati di centraline idroelettriche”), ha concesso alla società H2O Energia S.r.l. di costruire centrali idroelettriche al fine di produrre energia sui salti idraulici “Molinara di Fisrengo” (roggia Brusca) e “Parona” (subdiramatore di Mortara), per la durata di venticinque anni (dalla data di entrata in esercizio della centrale, v. rispettivi artt. 11), dietro corrispettivo a vario titolo concesso per canoni, contributi e diritti di compartecipazione alle spese di gestione delle reti idrauliche, ecc. (v. artt. 12 ss), secondo le condizione economiche e di manutenzione e gestione pattuite nei ridetti contratti.

Sullo stesso titolo contrattuale si basa anche la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla convenuta, tesa al riconoscimento di un indennizzo, sottoforma di “riduzione dei contributi”, per il caso – previsto e disciplinato (v. artt. 9) - di periodica interruzione, totale o parziale, della erogazione di acqua.

§2. Fermo l’inquadramento del rapporto su cui si fonda l’odierna contesa, la causa è stata rimessa in decisione al fine di esaminare l’eccezione di arbitrato, ritualmente sollevata dalla convenuta, in quanto potenzialmente idonea alla definizione del giudizio (art. 187 c.p.c.).

Giova premettere che, secondo l’indirizzo che ha avuto maggior seguito in giurisprudenza, la questione conseguente all’eccezione di arbitrato (rituale o irrituale) sollevata innanzi al giudice ordinario adito, nonostante che la controversia sia deferita ad arbitri, non implica una questione di giurisdizione o di competenza in senso tecnico, bensì una questione preliminare di merito perché richiede un accertamento di fatto diretto ad evincere la volontà negoziale delle parti quanto a validità ed interpretazione della clausola compromissoria (cfr. Cass. n. 21177/2019; conf. Cass. n. 23162/2018; Cass. n. 15445/2007; Cass. n. 24681/2006; Cass. n. 11315/2005; Cass. n. 14234/2004; Cass. n. 19865/2003; Cass. n. 14223 del 2003; Cass. n. 12855/2003).

Nel caso di specie, attraverso le clausole contenute nei contratti in disamina, le parti hanno espressamente e testualmente pattuito che “art. 21) *“Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione della presente concessione saranno deferite ad un Collegio degli Arbitri dell’Associazione. In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Novara.”* (convenzione del 30.09.2010) e “art. 20)





Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente concessione saranno deferite ad un Collegio arbitrale, nominato di comune accordo. In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Novara." (convenzione 28.12.2011).

In difetto di un'espressa qualificazione - negoziale e difensiva - ad opera delle parti si pone come attività logicamente preliminare, anche al vaglio della validità delle stesse, discernere la natura dell'arbitrato, al quale le clausole fanno espresso deferimento.

A tal proposito, come insegna la giurisprudenza di legittimità, il parametro fondamentale di interpretazione della natura dell'arbitrato è lo scopo che le parti intendono perseguire tramite la clausola compromissoria e, poi, tramite il conseguente lodo (cfr. Cass. n. 23162/2018).


In particolare, al fine di accertare se una determinata clausola compromissoria configuri un arbitrato rituale o irrituale deve aversi riguardo alla volontà delle parti desumibile dalle regole di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss c.c.), ricorrendo l'arbitrato "rituale" quando debba ritenersi che le parti abbiano inteso demandare agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e, ricorrendo invece un arbitrato "irrituale" quando debba ritenersi che le stesse abbiano inteso demandare ad arbitri la soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento, ovvero strumenti conciliativi o transattivi.

In altri termini, nell'arbitrato rituale le parti orientano la loro volontà verso un lodo riconducibile ad una soluzione di genere giurisdizionale, in quanto idoneo ad essere reso esecutivo e a produrre gli effetti ex art. 825 c.p.c. (Cass. n. 24558/2015), mentre optano per l'arbitrato irrituale qualora perseguano una soluzione definitiva della controversia mediante l'introduzione di un ulteriore strumento negoziale ad integrazione di quello da cui è sortita la controversia stessa, affinché la soluzione non sia frutto, appunto, di una valutazione *lato sensu* giurisdizionale bensì integri una ulteriore manifestazione della loro volontà (cfr. Cass. n. 5527/2001, richiamata da Cass. n. 23162/2018 cit). Nel caso in cui, anche dopo il massimo sforzo interpretativo, residuino ancora dubbi sull'effettiva volontà dei contraenti, il risultato ermeneutico deve essere risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, quale modello principale capace di assicurare le maggiori garanzie per le parti che l'hanno voluto (cfr. Cass. n. 6909/2015).

§3. Orbene, nella fattispecie in esame, a prescindere dalla diversa enumerazione nei due contratti, entrambe le clausole presentano chiari elementi espressivi della volontà delle parti di concludere un arbitrato irrituale.

In tal senso, a prescindere dal diverso "collegio arbitrale" al quale ciascuna clausola opera riferimento, depongono i termini ivi utilizzati di "accordo", seguito, in entrambe, dalla precisazione che "*In caso di mancato accordo sarà competente il Foro di Novara*", il che allude alla volontà di non considerare o sostituire la decisione arbitrare a quella del giudice ordinario.





A differenza di quanto ritenuto dalle parti e dedotto negli scritti difensivi (dove ciascuna tende ad interpretare separatamente le due locuzioni di cui si compone la stessa clausola), a parere di questo giudice, la clausola non si pone solamente quale possibile elezione convenzionale del foro (nella specie di Novara), ma va interpretata in continuità con quanto stabilito dal periodo immediatamente precedente; tanto nell'una (art. 21), quanto nell'altra (art. 20) il “*mancato accordo*” non è da riferire all'accordo sulla scelta dei componenti del Collegio (che l'art. 21 neppure contempla, essendo predeterminato), bensì va intesa come mancata composizione negoziale della controversia deferita agli arbitri. Non a caso, le parti usano il termine di “accordo”, come sinonimo appunto di strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte nell'esecuzione del contratto al quale fanno riferimento.

Solo in tal senso, poi, si spiega il riferimento - al futuro (“sarà”) - alla competenza del “foro” (quindi giurisdizionale) convenzionale stabilito nel circondario di Novara, ancorché non esclusivo, né inderogabile.


Deve, dunque, ribadirsi che l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva, riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (v. Cass. n. 14986/2021; Cass. n. 28011/2019).

§4. Chiarita la natura di arbitrato irrituale delle clausole in discussione, possono ora essere affrontate le questioni concernenti la validità e il contenuto delle medesime.

Premessa l'assenza di eccezioni o contestazioni di sorta sulla natura pubblica o privata del consorzio di bonifica “Aies” (e, quindi, sulla possibilità di deferire ad arbitrato irrituale le controversie in cui è parte l'associazione), deve ritenersi che, al di là dell'aspetto concessorio a monte dei canali demaniali del territorio, il rapporto in questione è interamente privatistico; per giurisprudenza costante, il consorzio di bonifica ha natura giuridica di ente pubblico economico (Cass., Sez. Un., n. 1548/2017; C. Cost. n. 289/2006) che si pone sullo stesso piano, anche concorrenziale, del comune imprenditore e va quindi equiparato ad esso anche nell'espletamento della comune attività negoziale e, pertanto, nella libertà dalle forme speciali imposte, invece, alle P.A. quando non agiscano “*iure privatorum*” (cfr. Cons. Stato, n. 3575/2019; conf. Cass., Sez. Un, n. 20684/2018; Cass. n. 24640/2016).

Fermo quanto detto, in assenza di evidenze contrarie, l'attore - sul presupposto di avere adito l'Autorità giudiziaria, implicitamente rinunciando a far valere le suddette clausole, ritenute pattuite





nel suo esclusivo interesse - ne ha contestato la validità, eccependone la nullità, per i seguenti motivi:


1. mancata specifica approvazione per iscritto delle clausole ex art. 1341, comma 2 c.c., in assenza di contestazioni in merito alla loro unilaterale predisposizione;
2. indeterminatezza e/o indeterminabilità della clausola n. 20, essendo omesse le modalità e il procedimento di costituzione del collegio arbitrale, il numero dei suoi componenti, le modalità di esercizio ed esplicazione del contraddittorio diretto alla nomina del collegio o quelle di opposizione alla costituzione dello stesso;
3. difetto di imparzialità e violazione delle garanzie del “giusto processo” (art. 111 Cost.) per il deferimento – operato dalla clausola n. 21 - di ogni controversia tra le parti contrattuali al “collegio di Garanzia di Aies”, quale organo interno della medesima.

Non si ritiene di poter condividere alcuna di tali censure.

In primo luogo, in materia di clausole contrattuali da approvare in modo specifico per iscritto, la clausola compromissoria rientra fra quelle che vanno approvate specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. solo se istitutiva di arbitrato rituale. Infatti, la pattuizione di un arbitrato irrituale non determina alcuna incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto l'improponibilità della medesima qualora controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione. Deve, pertanto, escludersi la necessità della specifica approvazione per iscritto ove, come nella specie, la clausola compromissoria sia istitutiva di arbitrato irrituale, difettando in tale caso il carattere compromissorio o comunque derogabile della competenza dell'autorità giurisdizionale (cfr. Cass. n. 21139/2004; Cass. n. 8788/2000). Siffatta impostazione appare oramai costante nella giurisprudenza: “[...] escludendosi, peraltro, che la detta clausola rientri fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., non avendo contenuto derogativo della competenza del giudice ordinario, a differenza di quella per arbitrato rituale, anche nel caso in cui la disciplina del procedimento arbitrale sia stabilita con rinvio ad un regolamento non contenuto nel contratto, ma approntato da terzi e da intendere recepito nel contratto stesso in forza di tale rinvio, con conseguente onere di entrambe le parti di informarsene e di acquisirne conoscenza, equivalendo siffatta recezione alla materiale trascrizione nel documento e ad essa estendendosi la sottoscrizione dei contraenti” (cfr. Cass. n. 10240/1992).

Anche la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che “l'approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. è richiesta per la clausola per arbitrato rituale ma non anche per quella per arbitrato irrituale” (cfr. Trib. Milano 29/12/2010; cfr., negli stessi termini, Trib. Milano, sez. VII, 26/02/2015, n. 2625; Trib. di Monza, sez. I, 11/11/2015, n. 2787; Trib. Livorno, 07/03/2016, n. 316; Trib. Lamezia Terme, sez. I, 11/04/2022, n. 238; Trib. Bolzano, sez. II, 10/02/2022, n. 145).





Anche se quanto detto ha carattere assorbente, va comunque aggiunto che, pur volendo ritenere “non contestata” la predisposizione unilaterale del contratto da parte del consorzio di bonifica, sottoposto alla “mera adesione” dell’altra parte, senza svolgimento effettivo o possibilità di trattative, non potrebbe comunque invocarsi l’art. 1341 c.c., in quanto le clausole sono inserite in contratti stipulati per atto pubblico e, pertanto, pur se vessatorie, sarebbero ugualmente valide e non necessiterebbero di specifica approvazione (cfr. Cass. n. 15253/2020; conf. Cass. n. 16439/2019; Cass. n. 15237/2017).

Riguardo alla seconda eccezione (riferita alla clausola n. 20), pacifico che l’attrice non è destinataria della disciplina introdotta in tema di arbitrato societario dall’art. 34 del D.lgs. n. 5/2003 («2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società.»), è sufficiente richiamare il tenore degli artt. 809 e 810 c.p.c., analogicamente applicabili all’arbitrato libero o irrituale (Cass. n. 8215/2011).

La prima disposizione prevede al terzo comma che “*se manca l’indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del Tribunale nei modi previsti dall’art. 810*”, che, a sua volta, indica il procedimento da seguire.

Il combinato disposto dalle disposizioni citate, dunque, individua il meccanismo, attraverso il quale il collegio arbitrale va costituito nel caso in cui le parti abbiano tenuto un comportamento difforme da quello di cui all’art. 809 c.p.c., con la conseguenza che la clausola compromissoria - mancante nella indicazione del numero degli arbitri e delle modalità di designazione - non è nulla, ma subisce, nella persistenza del disaccordo delle parti sul modo di nomina, l’intervento suppletivo del Presidente del Tribunale.

Pertanto se il contenuto “normale” delle clausole va identificato nella previsione del numero e sul modo di nomina degli arbitri, tale contenuto, tuttavia, non si pone come necessario o indispensabile ai fini della validità della stessa clausola, stante la contestuale previsione dell’intervento sostitutivo, che si appalesa funzionale a consentire la conservazione della volontà negoziale delle parti nel momento in cui hanno optato per la giustizia privata (così C. App. Lecce, sez. I, 06/07/2015, n. 467).

In linea con tale interpretazione delle disposizioni normative si poneva già la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “*La clausola compromissoria che prevede la nomina del terzo arbitro mediante accordo delle parti, non è affetta da nullità, ai sensi dell’art. 809 c.p.c., per mancata determinazione delle modalità di nomina di tale arbitro, tenuto conto che la nomina stessa non risulta di impossibile attuazione pratica, perché, in difetto di accordo, trova applicazione analogica*





l'art. 810 c.p.c., con conseguente possibilità per le parti di chiedere che essa venga effettuata dal presidente del tribunale.” (cfr. Cass. n. 5489/1982).

Va poi escluso il vizio di indeterminatezza della clausola compromissoria, sotto il profilo dell'oggetto, con la quale viene devoluta al collegio arbitrale qualsiasi controversia riferita alla “esecuzione” del contratto, essendo sufficientemente delimitato l'ambito di competenza del collegio arbitrale, in cui rientrano certamente le domande (principale e riconvenzionale) spiegate dalle parti nel presente giudizio.

Sul punto, inoltre, va precisato che la proposizione di una domanda riconvenzionale da parte della convenuta non implica rinuncia alla prima eccezione, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale (v. anche Cass. n. 1061/2022; Cass. n. 19823/2020; Cass. n. 20139/2018).

Infine, avuto riguardo all'ultimo rilievo difensivo, deve anzitutto ritenersi sufficientemente determinato l'organo collegiale al quale le parti abbiano concordemente deferito la soluzione amichevole della controversia nascente dalla prima convenzione, indicato nel “Collegio degli Arbitri dell'Associazione”, il quale deve ritenersi esistente, operativo e già regolamentato, anche quanto a numero di componenti. Anzi, è la stessa parte attrice a riferirsi al medesimo (presupponendolo esistente) come suo collegio interno “di garanzia”, sicché la clausola non è di impossibile attuazione pratica e non si presenta indeterminata sul piano soggettivo.

Quanto al meccanismo di funzionamento e del procedimento deferito al collegio arbitrale dell'associazione, lo stesso – in difetto di prova contraria – deve ritenersi soddisfacente dell'interesse delle parti che, attraverso la suddetta stipulazione, hanno inteso conferire a quest'ultimo il mandato di risolvere stragiudizialmente la controversia. Non v'è ragione di opinare diversamente, in mancanza peraltro della produzione agli atti del giudizio dello Statuto dell'Associazione o del Regolamento del collegio arbitrale interno a parte attrice, da cui poter verificare l'eventuale asserito difetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e terzietà dell'organo. Mancando la possibilità di tale verifica e dovendo decidere in base allo stato degli atti, poiché ai sensi dell'art. 1367 c.c. le clausole contrattuali debbono interpretarsi nel senso in cui le stesse hanno un qualche effetto e non in quello in cui non ne avrebbero alcuno, la valutazione non può che risolversi nel senso della validità anche dell'art. 21 del contratto del 30.09.2010, in quanto, va ribadito, deve presumersi che l'assenso dato da entrambe le parti al negozio (in specie dell'altra parte, non consorziata) implichi anche consapevole e gradita adesione alla clausola che contempra la composizione del collegio arbitrale e le modalità della sua costituzione.





§5. Ciò posto, l'eccezione di arbitrato irrituale, tempestivamente eccepita dalla parte convenuta, deve ritenersi fondata e meritevole di accoglimento, sicché la domanda di parte attrice deve essere dichiarata improponibile (cfr. Cass., Sez. Un., n. 19473/2016).

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022 (scaglione di valore da € 52.001 a € 260.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisionale, valori medi).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento della eccezione sollevata da H20 Energia S.r.l., dichiara improponibile la domanda di Associazione Irrigazione Est Sesia essendo le domande deferite a collegi arbitrali in base alle clausole contenute agli artt. 21 e 20 dei contratti di concessione stipulati rispettivamente in data 30.09.2010 a rogito Notaio dott. Gian Vittorio Cafagno rep. 51788 e in data 28.12.2011 a rogito Notaio dott. Gian Vittorio Cafagno rep. 52888;
- condanna la parte soccombente a rifondere alla parte vittoriosa le spese di lite, che si liquidano in € 125,00 per spese esenti, € 8.433,00 per compensi (così determinati: € 2.552,00 fase studio; € 1.628,00 fase intr.; € 4.253,00 fase dec.), oltre al 15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così è deciso in Pavia, li 15 luglio 2023

Il Giudice

dott. Giacomo Rocchetti

Arbitrato Irrituale

